

TAR Torino, Sezione I - Sentenza 09/09/2008 n. 1887
d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

la condizione ostativa delineata dall'art. 57, comma 2, lett. A) del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, consistente nella non imputabilità alla stazione appaltante delle circostanze poste a fondamento della estrema urgenza, debba interpretarsi, anche secondo la giurisprudenza formatasi sulle analoghe disposizioni limitative presenti nella pregressa normativa (l'art. 41 lett. e) r.d.23 maggio 1924 n. 827) come non dipendenza della situazione di urgenza da ritardi commessi dalla stazione appaltante nell'espletamento delle ordinarie procedure di gara (T.A.R. Lazio - Latina, 14.2.2006, n. 146; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.11.2005, n. 6392). Versandosi, inoltre, in tema di appalti pubblici di servizi può anche invocarsi come ausilio interpretativo l'abrogata norma di matrice comunitaria di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.3.2005 n. 157, di recepimento della Direttiva CEE n. 92/50 del Consiglio, secondo il quale l'urgenza legittimante la trattativa privata deve essere determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice.